

PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE VERDE

MONTEFIORE DELL'ASO - MASSIGNANO - CAMPOFILONE

%%%%%%%%%

STATUTO

%%%%%%%%%

ART. 1

E' costituita un'Associazione di Pubblica Assistenza in Montefiore dell'Aso, Massignano e Campofilone, con sede legale a Montefiore dell'Aso denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde".

ART. 2

La Pubblica Assistenza Croce Verde è un momento di aggregazione dei cittadini dei comuni di Montefiore dell'Aso Campofilone e Massignano che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione, i principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.As.) alla quale aderisce e quelli della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11.08.1991.

ART. 3

La Pubblica Assistenza Croce Verde è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non ha alcun fine di lucro.

ART. 4

La Pubblica Assistenza Croce Verde informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui problemi della vita sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuarli attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario (ambiente, handicap) e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

ART. 5

L'attività della Pubblica Assistenza consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere iniziative di formazione e di informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) nell'organizzare iniziative di protezione civile;
- e) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- f) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative e laddove non esistano Associazioni di Volontariato specifiche, l'Associazione s'impegna anche a:

- a) promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere e organizzare, istituendo specifici servizi, forme di solidarietà verso le persone sole e sofferenti;
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni di difficoltà anche temporanee;
- e) organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) organizzare servizi di mutualità;
- g) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue.

ART. 6

La bandiera o labaro è costituita da una croce verde su campo bianco con gli stemmi dei tre comuni.

E' esposta nei locali dell'Associazione nel giorno dell'Assemblea dei soci nelle festività nazionali e nelle occasioni indicate dalla Presidenza.

La Bandiera sociale può uscire dalla sede sociale per partecipare a manifestazioni indette da Società o Enti apolitici che esplichino finalità analoghe a quelle contemplate nel presente Statuto e per prendere parte all'accompagnamento funebre di un socio volontario sempre su disposizione della Presidenza.

La Bandiera sociale non può comunque uscire, se non scortata da due soci volontari in divisa sociale.

ART. 7

Possono essere soci della P.A. Croce Verde tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria età, che sottoscrivono la domanda a socio accompagnata dalla quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci volontari che hanno superato il 18[^] anno di età, oltre agli altri diritti statutari, hanno il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci volontari inferiori agli anni 18, ma che abbiano compiuto il 14[^] anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

ART. 8

I soci sono distinti in:

- 1 - Soci ordinari
- 2 - Soci volontari

I soci volontari si suddividono in:

- a - Militi volontari;
- b - Soci sostenitori;
- c - Soci benemeriti;
- d - Soci benefattori;

I Soci ordinari sono coloro che pagano la quota associativa, ma non prestano opera di volontariato di alcun genere nell'Associazione.

I Militi Volontari sono tenuti a prestare la loro opera con le modalità indicate dal regolamento interno, per il raggiungimento dei fini indicati dal presente statuto agli artt.4 e 5.

I Soci Sostenitori sono coloro che non effettuano prestazioni di servizio o le persone ed Enti che contribuiscono finanziariamente alla vita dell'Associazione con la quota annua non inferiore a 5 volte la quota sociale ordinaria.

I Soci Benemeriti sono i soci delle varie categorie, che si sono distinti per atti di particolare valore ed operatività, comunque espletati a vantaggio dell'Associazione e della Collettività.

La qualifica di Socio Benemerito è proposta dal Consiglio di Amministrazione e proclamata dall'Assemblea dei Soci Volontari.

I Soci Benefattori sono quelle persone od Enti i quali concorrono alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione mediante contributo in denaro ed in attrezzature di carattere straordinario.

La nomina è proclamata dall'Assemblea dei Soci Volontari su proposta del Consiglio di Amministrazione ed il nome del BENEFACTORE sarà inserito in apposito Albo Permanente.

I Soci Volontari eleggono il Consiglio di Amministrazione e possono essere eletti membri del Consiglio medesimo.

Ogni anno è redatto l'elenco aggiornato dei Soci Ordinari e dei Soci Volontari.

ART. 9

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti.
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui all'art.7;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

I soci volontari godono di un'assicurazione secondo i termini di legge.

ART. 10

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ART. 11

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. Croce Verde.

ART. 12

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per dimissioni;

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.11.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

La sanzione di esclusione è proposta dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Probiviri al quale spetta la pronuncia definitiva sulla sanzione stessa che deve avvenire a scrutinio segreto e ratificata dall'assemblea.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e divengono esecutive dopo 15 giorni dalla data di presentazione.

ART. 13

L'esercizio finanziario della P.A. Croce Verde comincia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Le entrate della P.A. Croce Verde sono costituite:

- a) dalle quote sociali,
- b) dai rimborsi per le prestazioni effettuate;
- c) dai contributi di enti pubblici e privati destinati all'acquisto di attrezzature e materiali inerenti agli scopi sociali;
- d) da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

ART. 14

Il patrimonio della P.A. Croce Verde è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Assemblea dei Soci Volontari;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 16

L'Assemblea dei Soci Volontari si riunisce di norma una volta all'anno per approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci Volontari deve essere redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci Volontari sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ART. 17

L'Assemblea dei Soci Volontari adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste s'intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione all'Associazione.

ART. 18

L'Assemblea dei Soci Volontari è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare nei Comuni aderenti con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione oppure mediante avviso personale ai soci.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, deve essere diffuso almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i Soci Volontari in regola con il versamento delle quote associative e che siano regolarmente iscritti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con i pagamenti della quota sociale non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci Volontari possono divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano presenti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea dei Soci Volontari consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 19

In apertura dei lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e tre scrutatori per le votazioni con schede.

ART. 20

I compiti dell'Assemblea dei Soci Volontari sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31.12 di ogni anno e quello preventivo;
- b) approvare le relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) fissare, approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- d) approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
- g) approvare le modifiche allo Statuto sociale;
- h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- i) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri;
- l) stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La riunione dell'Assemblea dei Soci Volontari per gli adempimenti di propria competenza si deve svolgere entro il **31 marzo di ogni anno**.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 a 15 componenti scelti fra gli iscritti dei tre comuni nella eventuale proporzione stabilita dal regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Copia del verbale è affissa all'Albo della sede sociale.

ART. 22

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.21;
- b) attuare i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi, nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.12.

ART. 23

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ove senza giustificato motivo manchino a tre sedute consecutive del consiglio, saranno dichiarati decaduti. La pronuncia di decadenza avrà luogo, dopo formale preavviso per raccomandata, affinché l'interessato possa fornire le giustificazioni del caso.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci Volontari, resta in carica tre anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario e l'Amministratore Economo.

ART. 25

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote nell'interesse dell'Ente, somme versate da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

ART. 26

I compiti del Segretario e dell'Amministratore Economo sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

ART. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti fra gli iscritti nella eventuale proporzione stabilita dal regolamento interno.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il presidente.

ART. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il Bilancio Consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 29

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti da scegliersi con le stesse modalità adottate per la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti come dal precedente art.28.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Proviviri elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 30

IL Collegio dei Proviviri, con giudizio insindacabile delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art.12.

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio di Amministrazione e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Proviviri redige un verbale su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 31

Qualora il Consiglio di Amministrazione per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci Volontari alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del medesimo.

ART. 32

IL Socio Volontario sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art.12, lettera (b) e (c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti di cui all'art.12, lettera (a), sono esecutivi dal momento della notifica.

ART. 33

Qualora per decisione dell'Assemblea dei Soci Volontari siano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che rispettino il presente Statuto.

ART. 34

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 35

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione benefica operante nel territorio dei tre Comuni in accordo con i vari Enti Locali.

ART. 36

Le procedure per le nomine, i doveri e i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate dal regolamento interno.

ART. 37

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.